



PAOLA PELLEGRINI
NOTAIO

Repertorio n. 177

Raccolta n. 116

"STATUTO DELLA

"A.R.A. Associazione Risorse Autismo ONLUS"

Registrato a Roma 2

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

il 6 novembre 2015

E' costituita l'Associazione denominata **"A.R.A. Associazione Risorse Autismo ONLUS"**.

N. 29980

Serie 1/T

ARTICOLO 2 - SEDE

Esatti Euro 200,00

L'Associazione ha sede legale in Roma, Viale Angelico 35 e potrà comunque istituire o chiudere sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e all'estero.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione promuove iniziative di solidarietà sociale attraverso la gestione, l'acquisto, l'affitto di case famiglia, comunità alloggio, centri diurni, laboratori occupazionali, esclusivamente per persone affette da autismo e/o con disabilità intellettiva.

Nel rispetto della normativa che regola le ONLUS, l'associazione non svolgerà altre attività oltre a quelle menzionate, a meno che non siano attività ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata salvo anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione i fondatori e quelli che,

condividendone le finalità, ne facciano richiesta.

Tutti gli associati hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina dell'organo direttivo dell'associazione.

Per ottenere l'iscrizione all'associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio Direttivo ratificare la domanda di adesione entro trenta giorni.

Con la ratifica della domanda di adesione il nuovo iscritto assume lo status di associato.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nell'ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile.

2) Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno.

3) Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega, e partecipare a tutte le attività dell'associazione.

4) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- 1) recesso, da comunicare per iscritto al consiglio direttivo;
- 2) per morte;
- 3) per morosità;
- 4) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in questo caso è ammesso ricorso innanzi all'assemblea degli associati che decide in via definitiva.
- 5) Gli associati decaduti, esclusi, dimessi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono avanzare richieste di rimborso delle quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, nè possono utilizzare per i loro fini quanto l'Associazione abbia prodotto con la loro collaborazione.

ARTICOLO 8 - RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E UTILI

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi liberali degli associati;
2. contributi da privati;
3. contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche;
4. contributi da organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da iniziative anche promozionali per la raccolta di fondi;
8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto - o gli istituti - di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione si devolgerà come stabilito dal successivo art. 20.

Eventuali utili e avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o quote associative, non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 9 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 10 - USO DELL'ACRONIMO ONLUS

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS deve essere sempre utilizzato sia nella denominazione sia in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 11 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

A) l'assemblea degli associati;

B) il Consiglio Direttivo;

C) il Presidente;

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, un terzo degli associati ne faccia richiesta, viene convocata l'assemblea.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età, ed è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, per trattare degli argomenti di cui all'articolo 15.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 19 e 20.

Quando si tratta di elezioni relative alle cariche associative e quando i provvedimenti da adottare riguardino le singole persone, si procederà con votazione a scrutinio segreto.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione detta assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera su tutte le questioni all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe nei limiti di due per associato.

ARTICOLO 14 - CONTENUTO DELLA CONVOCAZIONE

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le assemblee sono convocate, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; e/o - a scelta del Presidente - mediante:

- lettera raccomandata da spediti al domicilio eletto almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare;
- fax da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare;
- e-mail da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e delle materie da trattare.

ARTICOLO 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;

- procede alla nomina delle cariche associative;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle richieste di modifica dello Statuto come previsto all'art. 19;
- scioglie l'associazione secondo quanto previsto dall'art. 20.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri che devono necessariamente essere parenti od affini di una persona autistica o affetta da disabilità intellettiva; tra di essi verrà eletto dall'assemblea il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le modalità di convocazione, votazione, verbalizzazione saranno quelle che il Consiglio Direttivo stabilirà nella sua prima riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

- redigere i programmi di attività previsti dallo statuto;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- deliberare su un'eventuale assunzione di personale;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- predisporre il regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare la stipula dei contratti relativi alle attività associative;
- stabilire l'importo della tessera e l'entità delle quote associative annuali;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza eccezione alcuna. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio direttivo può anche conferire

incarichi stabili e gratuiti all'interno dell'associazione, quali a titolo esemplificativo tesoriere o direttori tecnici.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma legale dell'associazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 18 - GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo eventuali rimborsi per spese documentate e preventivamente autorizzate.

La durata è fino a revoca.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal Presidente, dai componenti del Consiglio Direttivo o da almeno la metà degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

ARTICOLO 20 - SCIOGLIMENTO

L'Assemblea delibera, con il voto favorevole di due terzi degli associati, lo scioglimento della Associazione quando gli scopi associativi vengono meno ed in ogni caso in cui lo ritenga necessario ed opportuno.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia, in particolare il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, successive modifiche e altra normativa vigente in materia di ONLUS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea e tolta la seduta.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e venticinque.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa quattordici pagine e sin qui della quindicesima di quattro fogli di carta.

SOCI

Benedetti Anna nata a Roma il 25 agosto 1961, Presidente; **Bono** Luciano nato a Roma il 13 novembre 1940; **Cappetta** Anna nata a Roma il 7 maggio 1964, Consigliere; **Fratalocchi** Isa nata a Bologna l'8 settembre 1936; **Lunerti** Adolfo Ettore Pietro, nato a Napoli il

13 giugno 1954; **Scarpis** Giuliana, nata a Colle Umberto (TV) l'8
febbraio 1948; **Stella** Paolo nato a Foggia il 19 febbraio 1959,
Consigliere; **Dentuto** Maria nata a Bari il 25 agosto 1956,
Consigliere; **Frassinetti** Pierluigi nato a Roma il 7 gennaio 1954,
Consigliere.

Dottoressa Paola PELLEGRINI, Notaio in Roma